FIOM-CGIL

Nota sulle modifiche al DLgs 81/08 del DLgs 106/09 (Decreto Sacconi)

Analisi complessiva del DLgs 106/09

Premessa
Quelle che seguono sono delle sintetiche riflessioni su alcuni punti delle modifiche apportate al DLgs 81/08 che possono avere effetti molto negativi sulla tutela della salute di lavoratrici e lavoratori:

1. la riduzione delle responsabilità di Datore di lavoro e dirigenti
2. la riduzione di pene e sanzioni per Datore di lavoro e dirigenti
3. la riduzione degli obblighi connessi ai contratti d'appalto
4. le modifiche alla sorveglianza sanitaria
5. i vincoli per gli RLS nell'analisi del Documento di valutazione dei rischi (DVR)

1. La riduzione delle responsabilità di Datore di lavoro e dirigenti

Nel nuovo testo è stato formalmente soppresso l'art. 10bis ("articolo salva manager") ma è stato reintrodotto nella sostanza , almeno in parte, con le modifiche apportate al comma 3 all'art. 16 (Delega delle funzioni) e con l'aggiunta del comma 3 bis all'art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del DL81.

- Il comma 3 "originale" dell'art. 16 : " *La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4* (modelli di organizzazione e gestione della sicurezza)"

- Il comma 3 "modificato" dell'art. 16 : " *La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.* ***L'obbligo di cui al precedente capoverso si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4***".

- Il comma 3 bis aggiunto all'art. 18 : "*Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli (preposti, lavoratori, fabbricanti e fornitori, installatori, medico competente) qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro*".

Commento
Secondo il comma 3 "modificato" dell'art. 16, datori di lavoro e dirigenti delle aziende che si certificano secondo le norme (ad es. OHSAS 18001) per l'implementazione degli SGSL (sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro), e delegano le loro funzioni in materia di sicurezza del lavoro ad altri soggetti sono esonerati dall'obbligo di vigilare il "corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite".
Il comma 3 bis aggiunto dell'art. 18 "scarica" le responsabilità di Datori di lavoro e dirigenti sui "soggetti obbligati" (*preposti, lavoratori, fabbricanti e fornitori, installatori, medico competente*) qualora non "*sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro*".
In sintesi, quindi, se s'incrociano il testo del comma 3 "modificato" dell'art. 16 e quello del comma 3 bis aggiunto dell'art. 18, si rileva che datori di lavoro e manager, attraverso una certificazione ad un SGSL, possono ridurre in modo significativo le proprie responsabilità in materia di salute e sicurezza del lavoro.

2. La riduzione di pene e sanzioni datori di lavoro e dirigenti

2.1 Modifiche introdotte con la sostituzione dell'art. 55 del DLgs 81

Alcuni esempi:

Testo originale art 55

- Comma 1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

a) che omette la valutazione dei rischi…ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a- b- d- f dell'articolo 28 (valutazione di tutti i rischi, l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e delle procedure per l'attuazione delle misure…);

- Comma 2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a-b- c-d-f (attività a rischio elevato)……

Testo sostitutivo art 55

- Comma 1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro…….

- Comma 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g)……

2.2 Modifiche introdotte con la sostituzione dell'art. 302 del DLgs 81 (Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto)

Testo originale art 302

- Comma 1. Per le contravvenzioni previste dal presente decreto e punite con la sola pena dell'arresto il giudice applica, in luogo dell'arresto, la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.

- Comma 2. La sostituzione di cui al comma 1 non è in ogni caso consentita:

a) quando la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro;

b) quando il fatto è stato commesso da soggetto che abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Testo sostitutivo art 302

- Comma 1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice può…… La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.

- Comma 2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.

Commento

Le modifiche all'art. 55 comportano una riduzione, di oltre il 50%, sia dell'entità delle sanzioni che del periodo di detenzione previsti per obblighi fondamentali (quali, ad esempio, la valutazione dei rischi); le modifiche all'art. 302 oltre dare la possibilità ai datori di lavoro di tradurre le violazioni gravi in sanzioni di sole 2.000 €, eliminano quasi del tutto i vincoli previsti dal comma 2 della versione originale dell'art. 302. Se nella versione originale, infatti, si vietava la trasformazione della pena detentiva in ammenda anche solo in presenza di "un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro", al di là della sua gravità; nella versione modificata dell'art 302 la trasformazione diventa impossibile solo nei casi d'infortuni che causano lesioni gravi o mortali.

Queste modifiche, insieme alle altre diffuse nel decreto correttivo, possono avere effetti molto negativi sulla tutela della salute dei lavoratori; con la riduzione delle sanzioni e delle pene, infatti, si riduce anche il potere di "deterrenza" degli obblighi di legge e, di conseguenza, la probabilità che le aziende adottino le misure di prevenzione e protezione adeguate.

3. La riduzione degli obblighi connessi ai contratti d'appalto (Art. 26)

A. Modifiche al comma 1 (art. 26)

- Testo originale: "*Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima…. verifica….coopera… coordina…. all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro"*
- Testo modificato : *"Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima <u>sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo</u> …. verifica….coopera…coordina…. all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro"*

Commento
La modifica al comma 1 condiziona gli obblighi del datore di lavoro dell'azienda committente solo ai casi in cui "abbia la disponibilità giuridica dei luoghi si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro"; si riduce, così, l'impatto della novità del DLgs 81 che, per adeguare l'adozione delle misure di prevenzione alla crescente frammentazione dell'attività delle imprese, si applicava, senza condizioni di "disponibilità giuridica ", a tutti i casi in cui il datore di lavoro dava in appalto dei lavori nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima".

<u>B. Introduzione del comma 3bis (art. 26)</u>
- *"3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI."*

Commento
Il comma 3bis elimina l'obbligo del committente di elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi d'interferenza (DUVRI) nei casi di lavori in appalto della durata non superiore a 2 giorni. Questa modifica riduce in modo significativo la tutela della salute dei lavoratori negli appalti (non inclusi nell'allegato XI) in cui, nonostante la brevità della durata, i rischi sono elevati; è il caso, ad esempio, della fornitura di "materiale ferroso" nelle aziende metalmeccaniche , fasi di lavoro in cui negli ultimi anni si sono verificati degli infortuni mortali.

<u>C. Modifiche al comma 5 (art. 26)</u>
- Testo originale : *"Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, …..devono essere specificamente indicati ….i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.*
- Testo modificato: *le parole "i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto" sono sostituite dalle seguenti: "i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni"*

Commento
Nella versione originale del comma 5 l'obbligo d'indicare i costi delle misure di prevenzione riguardava tutte le fasi di lavoro inerenti un appalto, con la modifica l'obbligo riguarda solo i rischi d'interferenza. Si riduce drasticamente, quindi, il livello di corresponsabilità e controllo del datore di lavoro committente rispetto alla sicurezza dei lavoratori delle aziende appaltatrici e aumenta la possibilità di fare delle gare d'appalto "al ribasso" con riduzione degli investimenti nella sicurezza del lavoro.

4. Le modifiche alla sorveglianza sanitaria (art. 41-42)
A. <u>Introduzione delle lettere e-bis;e-ter al comma 2 dell'art. 41</u>("La sorveglianza sanitaria comprende"):
- *e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;*
- *e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.";*

<u>B. Introduzione del comma 2-bis all'art 41:</u>
- *"2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL…"*

<u>C. Sostituzione del comma 1 dell'art. 42</u> (Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica)

- Testo originale*:" Il datore di lavoro…. in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, (inidoneità) attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute."*
- Testo modificato: *" Il datore di lavoro…. in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, (inidoneità) attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.";*

Commento

A. Visite mediche preassuntive

L'eliminazione del divieto di effettuare le visite preassuntive (lettere e-bis;e-ter al comma 2 dell'art. 41; comma 2-bis all'art 41; modifica al comma 3 art. 41) rappresenta una grave discriminazione rispetto ai lavoratori con problemi di salute, oltreché una grave violazione della privacy. Il DLgs 81 definiva l'obbligo del datore di lavoro di valutare la compatibilità della mansione con lo stato di salute del lavoratore, ma solo dopo la sua assunzione; con le modifiche apportate si concede alle imprese la possibilità di selezionare solo "lavoratori perfettamente in salute" e discriminare quei lavoratori "usurati" dai lavori effettuati nel corso della loro attività lavorativa.

B. Inidoneità alla mansione (modifiche al comma 1 dell'art. 42)

Nelle modifiche apportate si definisce solo l'obbligo del datore di lavoro di adibire un lavoratore "inidoneo" ad altre mansioni, ma si elimina l'obbligo di considerare la compatibilità delle nuove mansioni con lo stato di salute del lavoratore.

Si tratta di modifiche che possono avere effetti molto negativi sulla tutela della salute di lavoratrici e lavoratori.

5. I vincoli per gli RLS nell'analisi del Documento di valutazione dei rischi (art. 18)

- L' Articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del DLgs81 al comma 1 diceva*: il datore di lavoro… e i dirigenti…devono (lettera O) " consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a (il DVR)"*
- Nell'Articolo 18 modificato è stata aggiunta la frase*:" Il documento è consultato esclusivamente in azienda".*

Commento

Questa modifica rende difficilmente applicabile la novità sostanziale, rispetto al Dlgs 626/94, prevista dal DLgs 81/08 per gli RLS; il diritto, cioè, degli Rls di potere analizzare i DVR in modo approfondito anche fuori dall'orario di lavoro e dall'azienda.

L'introduzione del vincolo di consultare il DVR solo in azienda rende, infatti, quasi impossibile per un Rls riuscire ad avere il tempo adeguato per analizzare in modo approfondito il DVR; condizione indispensabile sia per verificare l'oggettività delle analisi dei rischi aziendali che per elaborare delle misure di prevenzione e protezione.

Roma, 4 settembre 2009